Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — **ROMA - Venerdì, 26 settembre 1930 - ANNO VIII** — **Numero 225**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914	DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI	TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva: Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana Rue du 4 September 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1619.

REGIO DECRETO 10 luglio 1930, n. 1293.

Approvazione della convenzione aggiuntiva riguardante il subentro nell'esercizio della rete telefonica urbana di Vicenza della Società Telefonica delle Venezie (Telve).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399, e successive modificazioni, e i Regi decreti 5 aprile 1925, n. 431, e 3 gennaio 1926, n. 36, convertiti rispettivamente nelle leggi 21 marzo 1926, n. 597, e 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il R. decreto 23 aprile 1925, n. 506, approvante la convenzione con la Società Telefonica delle Venezie per la concessione del servizio telefonico pubblico nella 2ª zona;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 30 giugno 1930-VIII fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e le Società Telefonica delle Venezie (Telve) e Telefonica Alta Italia dall'altra parte pel subentro della Società concessionaria di zona nell'esercizio della rete telefonica urbana di Vicenza e relative estensioni.

La convenzione annessa, da considerarsi aggiuntiva a quella principale del 1925 sopra citata, è esente da tasse di registro e bollo a' sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 300, *foglio* 63. — MANCINI.

Repertorio n. 156.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno 1930-VIII E. F., il 30 giugno in Roma, nella sede della Direzione generale delle poste e dei telegrafi in via del Seminario, avanti a me Santini dott. cav. uff. Mario, funzionario rogante della Azienda di Stato per i servizi telefonici e alla presenza dei signori: cav. di gr. cr. prof. Cesidio Giovanni Di Pirro, direttore reggente di detta Azienda, e comm. dott. Giuseppe Capanna, segretario generale dell'Azienda detta, testimoni cogniti ed idonei,

sono comparsi:

da una parte: il gr. uff. comandante prof. Giuseppe Pession, direttore generale delle poste e dei telegrafi, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni, e il gr. uff. dott. Nicola Muratore, capo divisione, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

e dall'altra parte: l'on. prof. ing. Gian Giacomo Ponti, rappresentante della Società Telefonica delle Venezie, e i signori dott. Ghiglione cav. Edoardo e Bertolotti cav. Carlo, in rappresentanza della Società Telefonica Alta Italia; persone tutte a me cognite e della cui veste e capacità mi sono accertato, le quali hanno convenuto e stipulato quanto appresso:

Art. 1.

La predetta Società Telefonica Alta Italia, legalmente rappresentata come sopra, dichiara di rinunciare, come effettivamente rinuncia, dalla data di cui all'articolo seguente, al-

l'impianto e l'esercizio del servizio telefonico ad uso pubblico nella rete urbana di Vicenza e relative estensioni ottenute in virtù dei decreti Ministeriali a suo tempo emessi e ciò a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 52 e dell'art. 54 della convenzione principale stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e la Società Telefonica delle Venezie il 30 marzo 1925 (repertorio n. 1469) registrato a Roma l'8 maggio 1925, Atti pubblici n. 22179, registro 440.

Art. 2.

Gli impianti telefonici di cui alle concessioni rinunciate vengono compresi tra quelli di cui all'art. 1 della citata convenzione 30 marzo 1925, e sono dati in concessione alla Società Telefonica delle Venezie a decorrere dal 1° luglio 1930, alle medesime condizioni e a tutti gli effetti di essa convenzione principale.

Art. 3.

La Società Telefonica delle Venezie corrisponderà allo Stato la somma di L. 105.000 ai sensi dell'art. 8 e a norma degli articoli 55 e 61 della citata convenzione 30 marzo 1925.

* * *

Richiesto, io sottoscritto funzionario rogante ho ricevuto questo atto e, dopo averne data lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti in presenza dei testimoni, ed avere da esse avuta dichiarazione che il medesimo è conforme alla loro volontà, l'ho fatto con me sottoscrivere da tutti gli intervenuti.

Quest'atto, scritto da persona di mia fiducia, occupa tre pagine oltre la presente di un sol foglio uso bollo.

Giuseppe Pession.
Gian Giacomo Ponti.
Edoardo Ghiglione.
Bertolotti Carlo.
Cesidio Giovanni Di Pirro.
Giuseppe Capanna.
Mario Santini.

Registrato a Roma il 22 settembre 1930-VIII, n. 1928, libro I, vol. 494, Atti pubblici. Gratis.

Il direttore: *L. Perrone.*

Numero di pubblicazione **1620.**

REGIO DECRETO-LEGGE 22 agosto 1930, n. **1315.**

Autorizzazione della spesa di L. 40.000.000 per la prosecuzione dei lavori della direttissima Firenze-Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827;

Ritenuta l'urgente necessità di assicurare la prosecuzione dei lavori della direttissima Firenze-Bologna;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la prosecuzione dei lavori della direttissima Firenze-Bologna è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 40.000.000.

Il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà di assumere impegni nell'esercizio 1930-31 per i lavori medesimi, entro il suddetto limite dei 40.000.000.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 300, *foglio* 85. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1621.**

REGIO DECRETO 10 luglio 1930, n. **1303.**

Riduzione dei contributi liquidati per il quinquennio 1929-1933, a carico dei comuni di Verghereto, Busseto e Castelnuovo ne' Monti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 21 novembre 1929, n. 2375, col quale furono stabiliti i contributi dovuti dai Comuni dell'Emilia, per il quinquennio 1° gennaio 1929-31 dicembre 1933, in applicazione dell'art. 55, lettera *b*), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduti i nuovi elenchi delle scuole classificate e non classificate legalmente istituite ed esistenti nei comuni di Verghereto, Busseto e Castelnuovo ne' Monti: elenchi compilati dal Regio provveditore agli studi di Bologna, dai quali si rileva che a carico dei Comuni predetti fu liquidato un contributo diverso da quello effettivamente dovuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi che i comuni di Verghereto, della provincia di Forlì, Busseto, della provincia di Parma, e Castelnuovo ne' Monti, della provincia di Reggio Emilia, debbono versere annualmente alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 55, lettera *b*), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, sono rispettivamente ridotti a L. 9600,

L. 16.800 e L. 19.200 per il quinquennio 1° gennaio 1929-31 dicembre 1933.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 21 novembre 1929, n. 2375, è rettificato, nella parte relativa ai Comuni predetti, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 300, foglio 73. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato, per il quinquennio 1° gennaio 1929-31 dicembre 1933, in applicazione dell'art. 55, lettera b, *del T. U. delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.*

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato col R. decreto 21-11-1929, n. 2375			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
		Numero dei posti di scuole classificate o non classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: Per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale	Numero dei posti di scuole classificate o non classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: Per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
	I. — Provincia di FORLI'.						
1	Verghereto	13	800	10.400	12	800	9.600
	II. — Provincia di PARMA.						
1	Busseto	22	800	17.600	21	800	16.800
	III. — Provincia di REGGIO EMILIA.						
1	Castelnuovo ne' Monti	25	800	20.000	24	800	19.200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale:* GIULIANO.

Numero di pubblicazione **1622.**

REGIO DECRETO 4 settembre 1930, n. **1312.**

Modifiche allo statuto della Regia università di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della R. Università di Bologna approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con successivo R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2227;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche dell'Università predetta;
Veduti gli articoli 1 ed 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della R. Università di Bologna approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 3. — Per la *Facoltà di giurisprudenza* è aggiunta la « Scuola di statistica, durata del corso due anni ».

Per la *Facoltà di medicina e chirurgia* sono aggiunte le seguenti scuole di perfezionamento:
« Scuola di perfezionamento in malattie nervose e mentali, 3 anni;
Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria, 3 anni;
Scuola di perfezionamento in puericoltura ed igiene infantile, 1 anno ».

Per la *Facoltà di scienze* sono aggiunte le seguenti scuole di perfezionamento:
« Scuola di perfezionamento in zoologia e sue applicazioni, 1 anno;
Scuola di perfezionamento in anatomia e fisiologia comparate, 1 anno;
Scuola di perfezionamento in botanica e sue applicazioni, 1 anno;
Scuola di perfezionamento in antropologia e sue applicazioni, 1 anno;
Scuola di perfezionamento in geologia e sue applicazioni, 1 anno;
Scuola di perfezionamento in mineralogia e sue applicazioni, 1 anno ».

Art. 17. — E' modificato come segue:
« Gli esami di profitto, di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico ».

Art. 28. — E' soppresso. In conseguenza di questa soppressione e delle ulteriori soppressioni ed aggiunte che saranno disposte, vengono modificati i titoli, le sezioni e la numerazione di tutti gli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 28 (già 29). — E' sostituito con il seguente:
« La Facoltà propone i piani di studio che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale.
Gli studenti sono liberi di variare i piani proposti sostituendo ad una o più fra le materie in essi indicate altrettante materie scelte fra quelle di cui all'art. 27 o anche fra

quelle insegnate in altre Facoltà a condizione però che il numero delle materie non sia inferiore a 19. Il numero delle materie insegnate in altre Facoltà, alle quali gli studenti possono iscriversi, non deve, in ogni caso, essere superiore a due: la scelta di queste ultime dev'essere approvata dalla Facoltà di giurisprudenza ».

Dopo l'art. 33 (già 34) si inseriscono le seguenti disposizioni riguardanti la scuola di statistica:

« TITOLO VI.

Scuola di statistica.

Art. 34. — Alla Facoltà di giurisprudenza è annessa una Scuola di Statistica, che conferisce, dopo un corso biennale di studi, un diploma in statistica, che dà adito all'esame di Stato di abilitazione nelle discipline statistiche.

Art. 35. — Il titolo di studi medi prescritto per l'ammissione alla Scuola è il diploma di maturità classica.

Art. 36. — Il direttore della Scuola di statistica è il titolare della cattedra di statistica metodologica e demografica della Facoltà di giurisprudenza o in sua vece, il titolare di una materia economica della Facoltà di giurisprudenza. Il Consiglio della Scuola si compone dei professori di ruolo della R. Università, che insegnano le materie obbligatorie della Scuola, e per gli oggetti di cui all'art. 10 comma 4° del Regolamento generale universitario, anche dei professori non di ruolo, incaricati di tali insegnamenti di materie obbligatorie.

Art. 37. — La Scuola comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

1. Statistica metodologica;
2. Demografia;
3. Statistica economica;
4. Geografia politica ed economica;
5. Antropologia.

Gli studenti debbono inoltre seguire altri 5 corsi universitari coordinati tra loro in modo che, a giudizio del direttore della Scuola, rispondano ad uno dei seguenti indirizzi: economico, finanziario, matematico, biologico, storico e giuridico. A tal uopo lo studente deve indicare nella domanda di iscrizione, o in apposita dichiarazione fatta entro i quattro mesi successivi, il piano dei propri studi.

Art. 38. — Le materie anzidette sono così ripartite nei due anni di corso:

1° anno:
Statistica metodologica;
Antropologia;
Geografia politica ed economica;
Due corsi a scelta.

2° anno:
Demografia;
Statistica economica;
Tre corsi a scelta.

Art. 39. — Gli esami di profitto vengono sostenuti per singole materie; l'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento statistico liberamente scelto dal candidato su una delle materie obbligatorie, che si insegnano nella Scuola. L'argomento della dissertazione deve tuttavia essere sottoposto dal candidato almeno sei mesi prima della discussione, all'approvazione del direttore della Scuola.

Art. 40. — Le tasse e sopratasse scolastiche sono le stesse della Facoltà di giurisprudenza.

Art. 41. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono costituite dal professore della materia d'esame e da due altri professori, di cui uno deve essere libero docente o cultore della materia. La Commissione per l'esame di diploma è costituita da sette membri di cui almeno uno libero docente e presieduta dal direttore della Scuola ».

Art. 72 (già 65). — La denominazione dell'insegnamento di cui al n. 1 « Filosofia », è modificata in « Filosofia teoretica »; l'insegnamento di cui al n. 15 « Scienza del linguaggio », è soppresso; sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti, n. 15 « Etica », n. 28 « Lingua e letteratura inglese ».

Art. 73 (già 66). — E' sostituito con il seguente:

« La Facoltà propone i piani di studio che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale. Gli studenti sono liberi di variare i piani proposti sostituendo ad una o più fra le materie in essi indicate altrettante materie scelte fra quelle enumerate nell'art. 72 o anche tra quelle insegnate in altre Facoltà, a condizione però che il numero delle materie non sia inferiore a 13 per il conseguimento della laurea in lettere e non sia inferiore a 14 per il conseguimento della laurea in filosofia. Il numero delle materie insegnate in altre Facoltà, alle quali gli studenti possono iscriversi, non deve, in ogni caso, essere superiore a tre, e la scelta di tali materie di altre Facoltà deve essere approvata dalla Facoltà di lettere ».

Art. 74 (già 67). — E' soppresso.

Art. 75 (già 69). Viene così modificato:

« I laureati in giurisprudenza e in scienze politico-amministrative o in scienze economiche, purchè forniti del diploma di maturità classica conseguito almeno due anni prima, possono essere iscritti al 3° corso per la laurea in lettere e possono seguire il seguente piano di studio:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale);
2. Lingua e letteratura latina (biennale), con l'obbligo di una prova scritta;
3. Lingua e letteratura greca (biennale);
4. Storia antica (annuale);
5. Storia moderna (annuale);
6. Geografia (annuale);
7. Storia della filosofia o filosofia teoretica (annuale);
8. Una materia a scelta fra quelle insegnate dalla Facoltà di lettere e non compresa nel precedente elenco (annuale).

Gli iscritti sono liberi di variare il piano di studi proposto sostituendo ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante materie scelte fra quelle enumerate nell'art. 72, o anche tra quelle insegnate in altre Facoltà a condizione però che il numero delle materie sia uguale a quello del piano proposto. Il numero delle materie insegnate in altre Facoltà alle quali gli iscritti possono iscriversi non deve, in ogni caso, essere superiore a tre e la scelta di tali materie di altre Facoltà deve essere approvata dalla Facoltà di lettere ».

Dopo il predetto articolo viene inserito il seguente nuovo articolo:

« Art. 76. — I laureati in giurisprudenza, in scienze politico amministrative o economiche, in scienze naturali, in medicina e chirurgia, in matematica o ingegneria purchè forniti del diploma di maturità classica conseguito almeno due anni prima possono essere iscritti al 3° anno per il conseguimento della laurea in filosofia e possono seguire il seguente piano di studio:

1. Storia della filosofia (biennale);
2. Filosofia teoretica (biennale);

3. Pedagogia (annuale);
4. Etica (annuale);
5. Psicologia sperimentale (annuale);
6. Letteratura italiana (annuale);
7. Letteratura latina o greca o tedesca (annuale), a scelta;
8. Storia moderna o antica (annuale) a scelta;
9. Una materia a scelta.

Gli iscritti sono liberi di modificare il piano di studio proposto nei modi ed alle condizioni enunciate nell'art. 75.

Art. 77 (già 70). — E' modicato come segue:

« I laureati in filosofia possono essere iscritti al 4° anno del corso per la laurea in lettere e per essi si propone il seguente piano di studi:

1. Lingua e letteratura italiana;
2. Lingua e letteratura latina;
3. Lingua e letteratura greca;
4. Una storia a scelta;
5. Archeologia o storia dell'arte o paleografica e diplomatica;
6. Una materia letteraria a scelta.

Gli iscritti sono liberi di variare il piano di studio proposto nei modi ed alle condizioni enunciate all'art. 75 ».

Art. 78 (già 71). — E' così modificato:

« I laureati in lettere possono essere iscritti al 4° anno del corso per la laurea in filosofia e per essi si propone il seguente piano di studio:

1. Filosofia teoretica;
2. Storia della filosofia;
3. Pedagogia;
4. Psicologia sperimentale;
5. Storia delle religioni o Etica;
6. Una materia scientifica.

Gli iscritti sono liberi di variare il piano di studio proposto nei modi e alle condizioni enunciate all'art. 75 ».

Art. 80 (già 73). — Le lettere *e*) ed *h*) sono sostituite, rispettivamente, come segue:

« *e*) Storia comparata delle lingue classiche e neolatine Filologia indo-europea ».

« *h*) Filosofia teoretica - Storia della filosofia - Etica ».

Art. 91 (già 84). — Si modifica come appresso:

« Sono insegnamenti della Facoltà di medicina e chirurgia i seguenti:

1. Zoologia generale e parassitologia;
2. Fisica per i medici;
3. Chimica generale organica ed inorganica;
4. Anatomia umana normale descrittiva e topografica;
5. Istologia ed embriologia generale;
6. Fisiologia sperimentale e chimica fisiologica;
7. Patologia generale e fisiopatologia sperimentale;
8. Materia medica;
9. Patologia speciale medica dimostrativa;
10. Patologia speciale chirurgica dimostrativa;
11. Radiologia;
12. Anatomia e istologia patologica e tecnica diagnostica anatomo-patologica;
13. Igiene e batteriologia;
14. Medicina legale ed infortunistica;
15. Clinica odontoiatrica e protesi dentale;
16. Clinica otorinolaringoiatrica;
17. Clinica oculistica;
18. Clinica dermosifilopatica e venereologica;
19. Clinica ortopedica e traumatologica;
20. Clinica pediatrica e puericultura;
21. Clinica delle malattie mentali e nervose;
22. Clinica ostetrico-ginecologica;
23. Clinica medica generale, semeiotica e terapia generale;
24. Clinica chirurgica generale; semeiotica, anatomia chirurgica e corso di operazioni.

L'insegnamento della radiologia si impartisce per incarico nella Clinica medica. Possono essere insegnate per incarico parti delle materie sopra elencate e la Storia della medicina ».

Art. 92 (già 85). — Viene sostituito con il seguente:

« Tutti gli insegnamenti sono svolti con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche; è triennale la clinica chirurgica generale, semeiotica, anatomia chirurgica e corso di operazioni; sono biennali l'anatomia umana normale descrittiva e topografica, la fisiologia sperimentale e la clinica medica generale; sono annuali tutte le altre materie ».

Art. 94 (già 87). — E' soppresso.

Art. 95 (già 89). — E' modificato come segue:

« Il piano degli studi proposto dalla Facoltà e pubblicato nel manifesto annuale, potrà essere modificato dallo studente, purchè il numero complessivo degli insegnamenti scelti fra quelli elencati nell'art. 91 o fra quelli di altra Facoltà o Scuola consentita dalla Facoltà non sia inferiore a 24 ».

In conseguenza è soppressa la relativa tabella *A* inserita dopo l'art. 204 (già 197).

Art. 99 (già 93). — E' sostituito come segue:

« Gli esami di profitto si sostengono isolatamente o a gruppi di materie secondo quanto la Facoltà stabilisce annualmente a norma degli articoli 15 e 16, col manifesto degli studi ».

In conseguenza è soppressa la tabella *B* inserita dopo l'articolo 204 (già 197).

Dopo il suddetto articolo viene aggiunto l'articolo seguente:

« Art. 100. — Gli studenti che per avere seguito corsi con ordinamenti precedenti o per essere provenienti da altre Università, abbiano superato l'esame in materie che nell'ordinamento in vigore sono aggruppate con altre discipline, sono tenuti a sostenere, davanti alla Commissione del Gruppo, l'esame delle materie non superate ».

Art. 101 (già 94). — E' così modificato:

« Per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia è richiesta la presentazione di una dissertazione scritta che in ogni caso verrà valutata come memoria originale ai sensi dell'art. 23 del presente statuto.

Inoltre il laureando dovrà presentare tre temi dei quali almeno due saranno discussi nell'esame di laurea ».

Art. 102 (già 95). E' sostituito con il seguente:

« Direttore di ciascuna scuola di perfezionamento è il titolare della cattedra che dà il titolo alla Scuola; egli è nominato dalla Facoltà di medicina e chirurgia per un anno ed è sempre riconfermabile.

Nel caso in cui detto titolare non sia professore di ruolo, il direttore è scelto dalla Facoltà tra i suoi membri titolari di ruolo ».

Art. 112 (già 105). — E' sostituito con il seguente:

« Il Consiglio della scuola può esonerare da una parte degli anni di studio prescritti per il conseguimento del diploma quei laureati in medicina e chirurgia che presentassero particolari titoli di studio acquisiti dopo la laurea. L'esonero però non potrà superare la metà degli anni di corso stabiliti per ciascuna Scuola.

Solamente in casi eccezionali, per l'importanza dei titoli presentati, l'esonero potrà essere anche totale, ma dovrà

essere approvato dal Senato accademico su relazione motivata del Consiglio della Scuola.

In ogni caso però il candidato sarà tenuto a superare tutti gli esami di profitto e di diploma, come pure dovrà sempre adempiere ai suoi obblighi di pagamento di tutte le tasse prescritte dall'art. 109 ».

Dopo l'articolo 204 (già 197) vengono aggiunte le seguenti nuove scuole di perfezionamento:

« SEZIONE XV.

Scuola di perfezionamento in malattie nervose e mentali.

Art. 205. — La Scuola di perfezionamento in neuropatologia e in psichiatria conferisce il diploma di specialista in clinica delle malattie nervose e in quella delle malattie mentali insieme o separatamente.

Gli anni di studio post-universitari per conseguire il titolo sono tre.

Art. 206. — Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:

a) *Diagnostica.*

1. Semeiologia delle malattie nervose;
2. Semeiologia delle malattie mentali;
3. Ricerche ed esami biologici (delle urine, sangue, liquido cefalo - rachidiano e delle ghiandole endocrine, ecc.);
4. Elettro-diagnostica.
5. Radiodiagnostica.

b) *Anatomia, fisiologia e patologia.*

1. Anatomia e fisiologia del sistema nervoso periferico e centrale con speciale riguardo alla specialità;
2. Fisio-patologia;
3. Anatomia patologica del sistema nervoso;
4. Endocrino-patologia.

c) *Terapia e profilassi.*

1. Elettroterapia;
2. Radio-terapia (applicata alla specialità ecc.);
3. Psico-terapia;
4. Opoterapia;
5. Malario-terapia;
6. Farmacologia, mezzi d'alimentazioni, d'isolamento e di contenzione degli alienati.
7. Chirurgia.

d) *Patologia e clinica.*

1. Clinica delle malattie nervose.
2. Clinica delle malattie mentali.

Art. 207. — Gli allievi hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le visite cliniche, gli ambulatori e di prestar servizio nell'Istituto (come assistenti volontari) estendendo storie cliniche e praticando le ricerche di laboratorio inerenti alla specialità, sia durante l'anno accademico, sia durante le varie vacanze annuali.

Gli inscritti possono essere obbligati a pernottare per turno nella clinica.

Art. 208. — Il numero massimo di allievi che la Clinica può accogliere è di otto per ciascun anno.

Art. 209. — L'insegnamento avrà carattere eminentemente pratico dimostrativo sperimentale a mezzo di lezioni, colloqui esercitazioni sopra casi clinici e ricerche di laboratorio.

Le ricerche cliniche e individuali sia a scopo pratico, sia a scopo scientifico, dovranno essere approvate dal direttore dell'Istituto.

Art. 210. — L'esame di profitto si sostiene alla fine dei tre anni di internato e si estende a tutte le materie di insegnamento.

SEZIONE XVI.

Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria.

Art. 211. — La Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria conferisce il diploma di specialista in otorinolaringoiatria.

Art. 212. — Gli anni di studio post-universitari necessari per conseguire il titolo sono tre.

Art. 213. — Il Consiglio della Scuola determina ogni anno il numero degli allievi che vi possano essere ammessi e decide altresì della priorità delle domande nel caso di eccedenza nel numero massimo prescritto.

Art. 214. — Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni, alle visite cliniche, alle medicature, agli ambulatori ed a tutte quelle pratiche inerenti ai servizi della specialità.

Gli insegnamenti che formano materia per il corso di perfezionamento in otorino sono i seguenti:

a) Anatomia clinica e medicina operatoria della specialità;

b) Fisiologia dell'orecchio e delle prime vie aeree e digestive;

c) Anatomia patologica in rapporto alla specialità;

d) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica;

e) Stomatologia ed oculistica nei loro rapporti con la specialità.

f) Infortunistica nel campo otorinolaringoiatrico;

g) Radiologia e radioterapia;

h) Terapia in rapporto alla otorinolaringoiatria.

Art. 215. — Le lezioni sono teoriche e pratiche sulla scorta dei casi clinici che si presentano di volta in volta all'esame.

Art. 216. — Al termine degli studi viene dato un esame di profitto sulle discipline insegnate.

SEZIONE XVII.

Scuola di perfezionamento di puericoltura e di igiene infantile.

Art. 217. — Viene istituita presso la R. Clinica pediatrica di Bologna una Scuola di puericultura ed igiene infantile per medici.

Art. 218. — Il corso per medici ha durata di un anno e comprende un numero da destinarsi di lezioni e di esercitazioni pratiche sulle seguenti materie:

1. Eugenica e puericultura antenatale.
2. Igiene del neonato.
3. Alimentazione del bambino.
4. Fisiologia del bambino.
5. Malattie infettive del bambino e loro profilassi.
6. Igiene sociale del bambino e leggi destinate alla sua protezione.
7. Igiene fisica individuale e collettiva del bambino nella prima e nella seconda infanzia.

I medici iscritti avranno l'obbligo dell'internato nella clinica stessa.

Art. 219. — Gli esami di profitto vengono dati per gruppi secondo le norme stabilite nel manifesto della Scuola ».

Art. 221 (già 199). — All'elenco delle materie di insegnamento della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali sono aggiunte le seguenti:

« 39. Chimica biologica;
40. Anatomia umana;
41. Fisiologia umana;
42. Istologia e fisiologia generale;
43. Biometria generale ed applicata;
44. Geografia ».

E' inoltre aggiunto il seguente comma:

« I professori delle materie sopra elencate che facciano parte di altre Facoltà o Scuole partecipano alle riunioni della Facoltà riguardanti ordinamento degli studi, coordinazione di programmi o in altre circostanze nelle quali il preside o la Facoltà lo credano opportuno ».

Art. 227 (già 205). — E' modificato come segue:

« La Facoltà propone i piani di studio che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale.

Gli studenti sono liberi di variare i piani di studio proposti sostituendo ad una o più materie in essi indicate altre materie purchè soddisfino alle seguenti condizioni:

per la *laurea in matematica* prendano iscrizione e superino gli esami in almeno 12 materie fra quelle elencate nell'art. 221 ai numeri 1 a 5, 8 a 22 e, prima di scegliere l'argomento della tesi, si sottopongano a sostenere un colloquio atto a dimostrare la loro cultura;

per la *laurea in fisica* prendano iscrizione e superino gli esami in almeno 16 materie fra quelle elencate nell'articolo 221 ai numeri 1 a 5, 8 a 12, 15 a 24 e fra i corsi di elettrotecnica e fisica tecnica della R. Scuola d'ingegneria e frequentino il laboratorio di fisica per 4 anni e le esercitazioni di chimica per un semestre;

per la *laurea in fisica e matematica* prendano iscrizione e superino gli esami in almeno 12 materie fra quelle elencate nell'art. 221 ai numeri indicati per la laurea in matematica e per quella in fisica;

per la *laurea in chimica* prendano iscrizione e superino gli esami in almeno 12 materie fra quelle elencate nell'articolo 221 ai numeri 1, 2, 5, 6, 8, 17, 19, 20, 22 a 27, 30 a 32 e 39 e fra i corsi di chimica farmaceutica della Scuola di farmacia e di chimica industriale della Scuola relativa.

Gli studenti inoltre devono frequentare e sostenere prove pratiche sui seguenti esercizi:

1. Analisi chimica qualitativa;
2. Analisi chimica quantitativa;
3. Fisica;
4. Preparazioni chimiche ed esercitazioni di chimica fisica. Devono sostenere, infine, un colloquio di cultura generale.

Se gli studenti seguono l'ordinamento proposto, le prove prima e terza potranno sostenersi alla fine del secondo anno, la seconda alla fine del terzo, la quarta durante il quarto anno e la quinta possibilmente all'inizio di tale anno.

per la *laurea in scienze naturali* prendano iscrizione e superino gli esami in almeno 15 materie fra quelle elencate nell'art. 221, ai numeri 1, 3, 5, 6, 17, 22 a 34, 36 a 44, frequentando le relative esercitazioni.

Dovranno tuttavia gli studenti includere fra le materie prescelte quelle richieste dai vigenti programmi di concorso per le cattedre di scienze naturali nelle scuole medie di grado superiore ».

Gli articoli dal 228 (già 206), al 233 (già 211) sono soppressi.

Art. 230 (già 214). — Per la *laurea in fisica e matematica*, la parte relativa all'esame orale di cultura generale in fisica e matematica viene completata con il seguente inciso: « . . . da sostenere almeno 15 giorni prima della data dell'esame di laurea ».

Per la *laurea in chimica*, il saggio di analisi organica qualitativa viene integrato con il seguente inciso: « . . . ed esercizi di chimica fisica ».

Per la *laurea in scienze naturali*, viene soppresso l'ultimo periodo.

Dopo l'art. 232 (già 216) sono aggiunte le seguenti scuole di perfezionamento:

SEZIONE II.

Scuole di perfezionamento nelle scienze naturali.

Art. 233. — Alla Facoltà di scienze sono annesse le seguenti scuole di perfezionamento nelle scienze naturali:

a) Scuola di perfezionamento in zoologia e sue applicazioni (ad es. agricoltura, zoologia applicata alla caccia, ecc.):

b) Scuola di perfezionamento in anatomia e fisiologia comparate;

c) Scuola di perfezionamento in botanica e sue applicazioni;

d) Scuola di perfezionamento in antropologia e sue applicazioni (es. educazione fisica);

e) Scuola di perfezionamento in geologia e sue applicazioni (ad es.: rilevamento di carte geologiche, geologia applicata all'ingegneria stradale, geoidrologia, ecc.);

f) Scuola di perfezionamento in mineralogia e sue applicazioni (ad es.: mineralogia applicata alle indagini minerarie).

Direttore di ciascuna Scuola è il professore titolare della materia che le dà il nome.

Per ciascuna scuola, gli insegnamenti e le esercitazioni da seguire verranno di volta in volta stabiliti dal direttore.

Per ciascuna Scuola, il corso ha la durata di un anno accademico.

Possono frequentare le scuole di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), i laureati in scienze naturali, in medicina, in scienze agrarie.

Possono frequentare le scuole di cui alle lettere *e*), *f*), i laureati in scienze naturali, in ingegneria ed in chimica industriale.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta, fondata su ricerche originali e personali del candidato e che venga giudicata dalla Commissione meritevole in tutto o in parte di stampa.

La Commissione è costituita da sette membri, e ne fanno parte di diritto il direttore della scuola ed i professori delle materie scelte dal candidato.

Le tasse d'iscrizione e le sopratasse di esame sono fissate in un terzo della misura stabilita dalla legge per la Facoltà di scienze ».

Art. 247 (già 230) è così modificato:

« Per il conseguimento del diploma di farmacia la Scuola propone il piano di studio che viene comunicato agli studenti mediante il manifesto annuale. Gli studenti sono liberi di variare il piano di studio proposto purchè seguano i corsi e superino gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate all'art. 240 o fra quelle delle Facoltà di scienze e di medicina e chirurgia, e frequentino quattro corsi di esercitazioni pratiche nei laboratori di chimica, chimica farmaceutica, farmacognosia e botanica ».

Art. 251 (già 234). — E' soppresso.

Art. 252 (già 236). — E' modificato come segue:

« Per il conseguimento della laurea in chimica e farmacia la Scuola propone il piano di studio che viene comunicato

agli studenti mediante il manifesto annuale. Gli studenti sono liberi di variare il piano di studio proposto purchè seguano i corsi e superino gli esami in almeno 16 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 240 o fra quelle delle Facoltà di scienze naturali e di medicina e chirurgia, delle Scuole di agraria e di chimica industriale, e purchè seguano almeno otto corsi di esercitazioni pratiche nei laboratori della Scuola o della Facoltà di scienze ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 300, foglio 82. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1623.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1930, n. 1314.

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni della legge sull'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni;

Viste le leggi 30 giugno 1908, n. 335, 25 giugno 1909, n. 372, e 13 luglio 1910, n. 444;

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;

Visti i nuovi quadri di classificazione del personale delle Ferrovie dello Stato di cui alla legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visto l'art. 9 della legge 2 giugno 1930, n. 713;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di adottare provvedimenti per la definitiva sistemazione finanziaria dell'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo dell'Amministrazione del 9 per mille degli stipendi, di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187 (convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1190) ridotto a metà per l'esercizio 1930-1931 in forza della legge 2 giugno 1930, n. 713, cesserà definitivamente a decorrere dal 1° luglio 1931.

Il fondo di garanzia per le cessioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito a norma delle leggi 30 giugno 1908, n. 335, 25 giugno 1909, n. 372, e 13 luglio 1910, n. 444, assumerà dal 1° luglio 1930 la gestione dei mutui al personale, investendo integralmente gli avanzi annui di gestione a cominciare da quelli realizzati nell'esercizio 1929-1930, in graduale sostituzione e fino alla concorrenza dei capitali del fondo pensioni che al 1° luglio 1930 si trovano investiti nei mutui stessi giusta l'art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641.

Compiuta tale operazione il fondo garanzia cessioni verserà annualmente all'Opera di previdenza tutti i suoi avanzi di gestione. Resta salva la facoltà di successive variazioni del saggio d'interesse dei mutui, da approvarsi con decreti del Ministro per le finanze di concerto con quello per le comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, giusta l'art. 48 del regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi approvato con R. decreto n. 850 del 29 luglio 1914.

A decorrere dall'esercizio 1930-1931 la ritenuta al personale di cui all'art. 5-*b* della legge 19 giugno 1913, n. 641, modificato con la legge 7 aprile 1921, n. 370, elevata alla misura del 14 per mille in forza della legge 2 giugno 1930, n. 713, viene applicata non soltanto allo stipendio, assegni personali e compensi degli ex combattenti, ma anche ad un importo rappresentativo del supplemento di servizio attivo e delle competenze accessorie, che sarà espresso in una percentuale degli stipendi (compresi assegni personali e compensi ex combattenti) variabile secondo i gradi, giusta tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

Resta salva l'applicazione dell'art. 17 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, in tutti i casi in cui essa dia luogo ad un imponibile maggiore.

La liquidazione della buonuscita viene effettuata sulla base dell'importo assoggettato come sopra a ritenuta.

Art. 2.

Alla gestione del fondo di garanzia di cui all'art. 1 e alle cessioni contratte dal personale delle Ferrovie dello Stato a garanzia dei mutui ad esso concessi dal fondo predetto o dagli altri istituti autorizzati, sono estese, in quanto siano applicabili e non sia altrimenti disposto dalle leggi e dalle norme in vigore per il personale medesimo, le disposizioni della legge 16 dicembre 1914, n. 1362, del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863, del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1347, e del R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 165.

Le disposizioni dell'art. 6, ultimo comma, del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, dell'art. 2 comma *b*) e dell'art. 6 della legge 28 dicembre 1922, n. 1682, e dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, già applicabili ai mutui di cui all'art. 1 del presente decreto in virtù dell'art. 8 della stessa legge 28 dicembre 1922 su citata, sono estese, anche per il personale delle Ferrovie dello Stato, alle cessioni stipulate con gli istituti di credito e di previdenza autorizzati dall'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1347.

Con decreto Reale, su proposta dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, saranno approvate le norme per l'attuazione delle disposizioni suddette, le quali entreranno quindi in vigore per il personale ferroviario nel quindicesimo giorno della pubblicazione di dette norme, eccettuata la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 30 maggio 1920, che avrà effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

In aggiunta alle attuali prestazioni dell'Opera di previdenza sono istituite le seguenti:

a) nei casi di esonero o di morte di un agente a seguito immediato di un periodo di trattamento ridotto per aspettativa per ragioni di salute o per assenza giustificata fra la dichiarazione di inabilità fisica e l'esonero o la morte, l'Opera di previdenza corrisponde all'agente o alla famiglia un

sussidio di importo pari alla differenza fra lo stipendio e la parte di esso corrisposta dall'Amministrazione durante il periodo di trattamento ridotto. Non sono cumulabili, agli effetti di questi sussidi, periodi di trattamento ridotto fra i quali sia comunque interposta una ripresa di servizio. Tali sussidi vengono attribuiti per i casi di esonero con decorrenza posteriore al 1° luglio 1930 e di morte in servizio posteriore al 30 giugno 1930;

b) per gli agenti stabili esonerati con decorrenza posteriore al 1° luglio 1930, esclusi i destituiti e i revocati, nei casi di morte dopo l'esonero l'Opera di previdenza corrisponde alla famiglia un sussidio di importo pari a una mensilità della media fra lo stipendio minimo e quello massimo della qualifica rivestita per ultima dall'agente, quali sono previsti dai quadri di classificazione in vigore al 1° luglio 1930.

Quando esista la vedova convivente, ad essa soltanto spettano i sussidi previsti in caso di morte dal presente articolo.

Quando non esista la vedova o la stessa non sia convivente, i sussidi spettano ai figli minori e per essi globalmente vengono corrisposti in libera disponibilità al tutore, o ai tutori, in proporzione del numero dei capi, se si tratti di figli di letti diversi.

In mancanza anche di figli minori, i sussidi si attribuiscono, divisi per capi, alle altre persone di famiglia che abbiano convissuto con l'agente fino alla data della morte.

In mancanza di persone di famiglia i sussidi possono venire attribuiti anche ad altre persone che siano in grado di dimostrare di aver curato il defunto prima della morte o di aver sostenuto le spese di sepoltura.

Per i casi di morte in servizio i sussidi di cui alla lettera *a*) del presente articolo vengono liquidati e pagati direttamente dagli uffici dai quali dipendeva l'agente: senza alcuna produzione di documenti quando da documenti d'ufficio o da diretti accertamenti risultino identificati gli aventi diritto e soddisfatte le condizioni per il pagamento a sensi dei commi precedenti; dietro presentazione di atto notorio in ogni altro caso.

Per i casi di morte successiva alla cessazione dal servizio i sussidi di cui alla lettera *b*) sono liquidati dalla Giunta dell'Operá di previdenza in seguito a domanda corredata da atto notorio.

Art. 4.

Gli articoli 3 e 5 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187 (convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1190) modificati con l'art. 1 della legge 22 dicembre 1927, n. 2685, sono ulteriormente modificati come segue con effetto dal 1° luglio 1930.

Art. 3. — Il comma 8° è sostituito come segue:

« Tali sussidi saranno aumentati del 50 per cento per gli orfani non provvisti di assegno continuativo a carico del fondo pensioni, o dell'Amministrazione, o dello Stato, o di altre Casse di previdenza alle quali l'agente fosse iscritto con contributo dell'Amministrazione ferroviaria ».

Fra il 14° e il 15° comma è inserito il seguente:

« Ricoveri a carico della disponibilità, tanto in Istituti di educazione quanto in Istituti di cura, potranno essere concessi annualmente anche a favore di figli di agenti esonerati e di agenti in servizio quando la loro permanenza in famiglia riesca pericolosa per ragioni di salute dei genitori o incompatibile per ragioni morali, oppure quando si tratti di figli affetti da tubercolosi, nonchè, per i figli di agenti in servizio, quando il padre, vedovo o separato anche solo di fatto dalla moglie, non abbia in famiglia persone che possano custodire i figli mentre è in servizio.

« Tali concessioni di ricovero non potranno in alcun caso estendersi oltre l'anno scolastico in corso al compimento del 18° anno di età dei figli e saranno subordinati al pagamento da parte del padre di un contributo annuo commisurato a metà della spesa per gli agenti in attività di servizio e a un quarto per gli agenti cessati dal servizio ».

Il 17° e 18° comma sono così modificati:

« Le borse di studio saranno concesse nella misura seguente:

da L. 400 a L. 800 per le scuole elementari;

da L. 700 a L. 1500 per le scuole medie di 1° grado, industriali di 1° e 2° grado od altre equivalenti;

da L. 1600 a L. 1800 per le scuole medie di 2° grado, industriali di 3° grado od altre equivalenti;

da L. 1500 a L. 4000 per le università o istituti superiori, anche se l'interessato sia iscritto a scuole o corsi di perfezionamento.

« Gli assegni alimentari per ciascuno dei gruppi di persone di cui ai punti 5 e 6 del precedente articolo saranno:

di L. 1500 oppure di L. 1200 all'anno per 1 persona;

di L. 1950 oppure di L. 1650 all'anno per 2 persone;

di L. 2250 oppure di L. 1950 all'anno per 3 persone;

di L. 2550 oppure di L. 2250 all'anno per 4 o più persone a seconda che l'agente appartenga al personale dei primi 11 gradi od a quello dei rimanenti, dei quadri di classificazione di cui al regolamento del personale approvato con R. decreto-legge n. 405 del 7 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597. Per gli agenti cessati dal servizio anteriormente al 1° marzo 1924, si applicheranno, a questo effetto, i quadri di classificazione di cui il decreto Luogotenenziale 1393 del 13 agosto 1917 ».

Il 19° comma è soppresso e sostituito dalle disposizioni dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 5. — Il 2° e 3° comma sono modificati come segue:

« L'Opera potrà distribuire sussidi straordinari a favore di agenti esonerati e di congiunti bisognosi di agenti morti in attività di servizio o dopo la cessazione di questo.

« La somma da erogarsi annualmente a tale scopo non potrà eccedere senza impegnare la disponibilità, l'importo di L. 100.000 aumentato di quello delle donazioni pervenute durante l'anno: eventuali eccedenze non potranno essere approvate che a carico della disponibilità ».

L'ultimo comma è completato come segue:

« L'eventuale eccedenza dell'erogazione sulla somma di L. 100.000 sarà posta a carico della disponibilità ».

Art. 5.

A cominciare dall'esercizio 1930-1931 e fino all'accertamento dei risultati del bilancio tecnico al 30 giugno 1932, la disponibilità per le concessioni facoltative dell'Opera di previdenza, è consolidata nella misura di sei milioni annui, quale è stata fissata per l'esercizio 1929 1930.

Ad ogni bilancio tecnico la disponibilità annua sarà stabilita dal Ministro per le comunicazioni, e varrà per tutto il quinquennio successivo.

Per ogni esercizio compreso nel periodo di esecuzione del riscatto di cui al 2° comma dell'art. 1, la disponibilità fissata come sopra sarà automaticamente aumentata o diminuita in relazione all'andamento effettivo del riscatto stesso nell'esercizio precedente, secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nel presente decreto saranno coordinate in testo unico con quelle precedentemente emanate riguardanti l'Opera di previdenza: detto testo unico

sarà approvato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 300, *foglio* 84. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1624**.

REGIO DECRETO 22 agosto 1930, n. **1316**.

Richiamo in servizio temporaneo di 95 ufficiali in congedo della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento delle Amministrazioni dello Stato, e sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, concernente la proroga dell'efficacia delle disposizioni circa il divieto di assunzione di personale e norme per il riordinamento dei servizi;

Ritenuta l'assoluta indispensabilità ed urgenza di autorizzare il temporaneo richiamo in servizio di ufficiali in congedo della Regia marina per poter provvedere alle aumentate esigenze di servizio derivanti anche dalla necessità di armare le nuove unità navali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, del Ministro per le finanze e del Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzato, in via eccezionale, il temporaneo richiamo in servizio di numero 95 ufficiali in congedo della Regia marina, oltre quelli che possono essere richiamati in applicazione del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, prorogato col R. decreto-legge 15 agosto 1929, n. 1457, e di altre leggi emanate nel frattempo.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto, che avrà vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 300, *foglio* 86. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1625**.

REGIO DECRETO 8 agosto 1930, n. **1308**.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Monteleone di Spoleto.

N. 1308. R. decreto 8 agosto 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Monteleone di Spoleto è trasformato a favore della locale Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **1626**.

REGIO DECRETO 18 luglio 1930, n. **1309**.

Parziale trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Città di Castello.

N. 1309. R. decreto 18 luglio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Città di Castello è parzialmente trasformato a favore della locale Opera pia « Ricovero dei vecchi e inabili ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **1627**.

REGIO DECRETO 8 agosto 1930, n. **1310**.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Fidenza.

N. 1310. R. decreto 8 agosto 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Fidenza è trasformato a favore della locale Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1930 - *Anno VIII*

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-24361.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Lokar fu Giuseppe, nato a Trieste il 15 maggio 1878 e residente a Trieste, Guardiella Timignano n. 1693, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Loccardi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Lokar è ridotto in « Loccardi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Skamperle in Lokar di Antonio, nata il 29 marzo 1881, moglie;
2. Ernesta di Giuseppe, nata il 7 maggio 1908, figlia;
3. Giuseppe di Giuseppe, nata il 13 gennaio 1911, figlio;
4. Lidia di Giuseppe, nata il 20 luglio 1913, figlia;
5. Danilo di Giuseppe, nato il 22 marzo 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3394)

N. 11419-10753.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Liker fu Antonio, nato a Trieste il 9 novembre 1896 e residente a Trieste, via R. Pitteri n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lighieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Liker è ridotto in « Lighieri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Dollenz in Liker di Giovanni, nata l'8 maggio 1899, moglie;
2. Liliana di Francesco, nata l'11 maggio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3395)

N. 11419-24872.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Legisa fu Ignazio, nato a Malchina il 27 gennaio 1887 e residente a Trieste, via Gelsi n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Leghissa »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Legisa è ridotto in « Leghissa ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Caterina Fonda in Legisa fu Nicolò, nata il 23 ottobre 1895, moglie;
2. Nicolò di Luigi, nato l'11 dicembre 1922, figlio;
3. Mario di Luigi, nato il 14 novembre 1923, figlio;
4. Luigia di Luigi, nata il 6 agosto 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3396)

N. 11419-24358.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Lazzarich fu Giovanni, nato a Pola il 27 luglio 1884 e residente a Trieste, via Margherita n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lazzari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Lazzarich è ridotto in « Lazzari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Carolina Giampieri in Lazzarich fu Giuseppe, nata il 30 aprile 1868, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3397)

N. 11419-24357.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Laurencich fu Antonio, nato a Trieste il 3 giugno 1898 e residente a

Trieste, S. M. M. Sup. n. 252, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laureni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Laurencich è ridotto in « Laureni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Olimpia Sudich in Laurencich di Carlo, nata il 24 settembre 1902, moglie;
2. Duilio di Luigi, nato il 23 marzo 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3398)

N. 11419-24354.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Laurencich fu Giovanni, nato a Trieste il 18 giugno 1878 e residente a Trieste, via del Lloyd n. 80, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laurenti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Laurencich è ridotto in « Laurenti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Amalia Vecchiet in Laurencich fu Simeone, nata il 7 luglio 1880, moglie;
2. Miranda di Giovanni, nata il 3 aprile 1915, figlia;
3. Iolanda di Giovanni, nata il 4 maggio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3399)

N. 11419-24355.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Laurencich fu Giovanni, nato a Trieste il 9 marzo 1903 e residente a Trieste, via Giovanni Orlandini n. 25, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laurenti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Laurencich è ridotto in « Laurenti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3400)

N. 11419-24353.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Stanislao Kukanja fu Antonio, nato a Trieste il 5 maggio 1899 e residente a Trieste, via G. Boccaccio n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cuccagna »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stanislao Kukanja è ridotto in « Cuccagna ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3401)

N. 11419-21275.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Krisciak di Giovanni, nato a Trieste il 15 settembre 1888 e residente a Trieste, Cologna strada nuova n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crisciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Krisciak è ridotto in « Crisciani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carla Sivitz in Krisciak di Giacomo, nata il 10 settembre 1893, moglie;
2. Bruno di Giovanni, nato il 29 dicembre 1914, figlio;
3. Giordano di Giovanni, nato il 6 dicembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3402)

N. 11419-24347.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Krecich fu Giovanni, nato a Trieste il 12 novembre 1885 e residente a Trieste, Barcola n. 454, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crecini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Krecich è ridotto in « Crecini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giustina Mihali in Krecich fu Antonio, nata il 7 ottobre 1893, moglie;
2. Giovanna di Giovanni, nata l'11 ottobre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3403)

N. 11419-24346.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ettore Krasnig fu Eugenio, nato a Trieste il 27 dicembre 1889 e residente a Trieste, via Conti n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Grassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ettore Krasnig è ridotto in « Grassi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emma Velicogna in Krasnig fu Giuseppe, nata il 21 gennaio 1889, moglie;
2. Duilio di Ettore, nato il 10 gennaio 1916, figlio;
3. Fulvia di Ettore, nata il 1° maggio 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3404)

N. 11419-24345.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Augusto Cragnez di Vittorio, nato a Algersdorf (Graz) il 27 agosto 1900 e residente a Trieste, via Montecchi n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carnieli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Augusto Cragnez è ridotto in « Carnieli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Dresina in Cragnez fu Stefano, nata il 26 agosto 1907, moglie;
2. Livio di Augusto, nato il 28 gennaio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3405)

N. 11419-24342.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Kovac di Michele, nato a Trieste il 14 febbraio 1896 e residente a Trieste, via dell'Ospedale n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fabbri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Kovac è ridotto in « Fabbri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella domanda e cioè:

1. Norma di Carlo, nata il 13 febbraio 1923, figlia;
2. Anna Maria di Carlo, nata l'8 agosto 1925, figlia;
3. Maria di Carlo, nata il 19 aprile 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3406)

N. 11419-24340.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Kosovel fu Valentino, nato a Trieste il 14 agosto 1888 e residente a Trieste, Barcola Riviera n. 135, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Coselli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Kosovel è ridotto in « Coselli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ida Stoka in Kosovel fu Cristiano, nata il 1° ottobre 1886, moglie;
2. Maria Concetta di Antonio, nata il 2 ottobre 1910, figlia;
3. Maria di Antonio, nata il 7 marzo 1912, figlia;
4. Caterina di Antonio, nata il 17 maggio 1919, figlia;
5. Valentino di Antonio, nato il 23 aprile 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3407)

N. 11419-24339.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Koniediz fu Giovanni, nato a Trieste il 1° marzo 1874 e residente a Trieste, via del Vento n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cavalieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Koniediz è ridotto in « Cavalieri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Vittoria Stransiak in Koniediz fu Bartolomeo, nata il 16 novembre 1874, moglie;
2. Pietro di Pietro, nato il 17 aprile 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3408)

N. 11419-24338.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Koniediz di Pietro, nato a Fiume il 2 agosto 1905 e residente a Trieste,

via del Vento n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cavalieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Koniedìz è ridotto in « Cavalieri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3409)

N. 11419-24337.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Koniediz di Pietro, nato a Trieste l'8 settembre 1900 e residente a Trieste, via del Vento n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cavalieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Koniediz è ridotto in « Cavalieri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3410)

N. 11419-24335.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oscar Kohn fu Giacomo, nato a Vienna l'11 gennaio 1887 e residente a Trieste, piazza Dalmazia n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Conti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscar Kohn è ridotto in « Conti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ida Seppilli in Kohn fu Alfredo, nata il 25 luglio 1889, moglie;
2. Alfredo di Oscar, nato il 29 dicembre 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3411)

N. 11419-24332.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rosalio Knaflich fu Luigi, nato a Carnizza (Pola) il 27 agosto 1883 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi n. 781, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Naffi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rosalio Knaflich è ridotto in « Naffi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Vittoria Cehovin in Knaflich fu Gregorio, nata il 17 ottobre 1889, moglie;
2. Rosalio di Rosalio, nato l'11 luglio 1916, figlio;
3. Maria di Rosalio, nata il 9 ottobre 1917, figlia;
4. Isabella di Rosalio, nata il 5 settembre 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3412)

N. 11419-24330.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giuseppina Safret ved. Klun fu Andrea, nata a Trieste il 24 settembre

1871 e residente a Trieste, via Molino a Vento n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Collini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giuseppina Safret ved. Klun è ridotto in « Collini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3413)

N. 11419-24329.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Klun fu Antonio, nato a Trieste il 22 febbraio 1896 e residente a Trieste, via Molino a Vento n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Collini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Klun è ridotto in « Collini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3414)

N. 11419-24326.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Andrea Kert fu Antonio, nato a Monrupino il 30 novembre 1874 e residente a Trieste, via Santa Caterina n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cherti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Kert è ridotto in « Cherti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Can in Kert fu Luigi, nata il 13 agosto 1879, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3415)

N. 11419-24324.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Kenich fu Giusto, nato a Trieste il 5 marzo 1894 e residente a Trieste, via Montecucco n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cheni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kenich è ridotto in « Cheni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Fiocco in Kenich fu Luigi, nata il 23 marzo 1899, moglie;
2. Vittorio di Giuseppe, nato il 31 maggio 1924, figlio;
3. Augusta di Giuseppe, nata il 30 giugno 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

3416

N. 11419-24321.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giusto Kante di Giovanni, nato a Trieste il 2 novembre 1902 e residente a

Tireste, via dell'Industria n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cante »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Kante, è ridotto in « Cante ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Rossetti in Kante di Antonio, nata il 18 maggio 1904, moglie;
2. Annamaria di Giusto, nata il 25 agosto 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3417)

N. 11419-24322.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Kante fu Matteo, nato a Aurisina il 27 maggio 1871 e residente a Trieste, via G. Caprin n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cante »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kante è ridotto in « Cante ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Martingano in Kante di Giorgio, nata il 24 agosto 1874, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3418)

N. 11419-24320.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alfredo Kante di Giovanni, nato a Trieste il 26 aprile 1906 e residente a Trieste, via G. Caprin n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cante »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alfredo Kante è ridotto in « Cante ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3419)

N. 11419-24291.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Giordano Grgurich di Anna, nato a Sebenico il 6 agosto 1905 e residente a Trieste, via Montorsino n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell''art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gregori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Giordano Grgurich è ridotto in « Gregori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Albina Battagelli in Grgurich fu Andrea, nata il 6 maggio 1908, moglie;
2. Vinicio di Antonio, nato il 7 novembre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3420)

N. 11419-20729.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rocco Giacovaz fu Matteo, nato a Oscurus (Buie d'Istria) il 16 agosto 1897 e residente a Trieste, via Romagna n. 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giacobini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rocco Giacovaz è ridotto in « Giacobini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Fermo in Giacovaz fu Cosimo, nata l'8 marzo 1898, moglie;
2. Maria di Rocco, nata il 28 marzo 1917, figlia;
3. Ida Iolanda di Rocco, nata il 14 novembre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(3421)

N. 11419-24270.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Agostino Frankic di Vincenzo, nato a Comeno il 15 febbraio 1896 e residente a Trieste, via Coroneo n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Franchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Agostino Frankic è ridotto in « Franchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Kervin in Frankic fu Giovanni, nata il 16 aprile 1889, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(3422)

N. 11419-24269.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Fillinich fu Antonio, nato a Cherso il 19 marzo 1896 e residente a Trieste, via Crociferi n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fillini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Fillinich è ridotto in « Fillini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Sussich in Fillinich di Giorgio, nata il 13 agosto 1898, moglie;
2. Antonio di Giuseppe, nato il 18 settembre 1921, figlio;
3. Maria di Giuseppe, nata il 12 agosto 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(3423)

N. 11419-24350.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Felice Crismancich fu Giuseppe, nato a Trieste il 2 gennaio 1905 e residente a Trieste, Basovizza n. 121, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crissani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Felice Crismancich è ridotto in « Crissani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosa Marz in Crismancich fu Giovanni, nata il 26 agosto 1906, moglie;
2. Felice di Felice, nato il 7 giugno 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato tato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3424)

N. 11419-14050.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giovanna Perc fu Antonio ved. Cosmerl, nata a Trieste il 2 maggio 1875 e residente a Trieste, via Crispi n. 43, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Persi-Merli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giovanna Perc ved. Cosmerl sono ridotti in « Persi-Merli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del cidecreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3425)

N. 11419/572/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Giovanni Maria fu Giuseppe, nato a Trieste il 28 agosto 1873 e residente a Trieste, Trebiciano n. 148, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Apollonia Kralj nata Krali di Michele, nata il 2 febbraio 1878, moglie;
2. Anna di Giov. Maria, nata il 13 luglio 1912, figlia;
3. Stanislao di Giov. Maria, nato il 25 marzo 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3201)

N. 11419/575/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Giovanni fu Giuseppe, nato a Trieste il 21 giugno 1888 e residente a Trieste, Villa Opicina n. 315, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Amalia Kralj nata Scabar di Francesco, nata l'8 luglio 1889, moglie;
2. Silvio di Giovanni, nato il 19 dicembre 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3202)

N. 11419/577/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Giuseppe di Antonio, nato a Trieste il 6 marzo 1893 e residente a Trieste, Trebiciano, 173, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Kralj nata Kralj di Francesco, nata il 4 marzo 1900, moglie;
2. Antonia di Giuseppe, nata il 6 giugno 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3203)

N. 11419/579/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Giuseppe di Francesco, nato a Trieste il 18 febbraio 1902 e residente a Trieste, Basovizza n. 184, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Teresa Kralj nata Glasar fu Giovanni, nata il 3 luglio 1902, moglie;
2. Nada di Giuseppe, nata il 28 novembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3204)

N. 11419/575/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Giuseppe di Giorgio, nato a Trieste il 26 febbraio 1877 e residente a Trieste, Trebiciano n. 61, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Kralj nata Kralj fu Giuseppe, nata l'8 febbraio 1882, moglie;
2. Ferdinando di Giuseppe, nato il 24 aprile 1908, figlio;
3. Miroslavo di Giuseppe, nato il 18 dicembre 1910, figlio;
4. Francesco di Giuseppe, nato il 3 ottobre 1914, figlio;
5. Paola di Giuseppe, nata il 19 giugno 1920, figlia;
6. Giordano di Giuseppe, nato il 7 luglio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3205)

N. 11419/580/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Giuseppe di Giorgio, nato a Trieste il 17 febbraio 1902 e residente a Trieste, Trebiciano n. 15, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Daniela Kralj nata Kralj di Giovanni, nata il 22 maggio 1904, moglie;
2. Leonardo di Giuseppe, nato il 4 dicembre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3206)

N. 11419/571/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Kralj Elena ved. di Giovanni Maria nata Kralj, nata a Trieste il 23 aprile 1862 e residente a Trieste, Trebiciano n. 94, sono restituiti nella forma italiana di « Carli » e « Carli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3207)

N. 11419/570/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Agostino fu Giovanni, nato a Trieste il 28 agosto 1884 e residente a Trieste, Trebiciano n. 185, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3208)

N. 11419/581/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Kralj Anna ved. di Giuseppe nata Milkovic, nata a Trieste il 24 luglio 1853 e residente a Trieste, Trebiciano n. 9, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3209)

N. 11419/569/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Kral Orsola ved. di Giovanni Maria nata Ciuk, nata a Trieste il 28 ottobre 1850 e residente a Trieste, Trebiciano n. 162, sono restituiti nella forma italiana di « Carli » e « Zucchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3210)

N. 11419/568/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Kral Giuseppa ved. di Giovanni nata Kral, nata a Trieste il 1° marzo 1851 e residente a Trieste, Trebiciano n. 209, sono restituiti nella forma italiana di « Carli » e « Carli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3211)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità.

Agli effetti ed ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è stata pubblicata la situazione al 1° gennaio 1930 del personale delle Tasse sugli affari.

Gli impiegati che ritengano di aver diritto alla rettifica della loro posizione di anzianità possono produrre ricorso a S. E. il Ministro nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente avviso.

(5254)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV I PORTAFOGLIO

N. 196.

Media dei cambi e delle rendite

del 24 settembre 1930 - Anno VIII

Francia	74.98	Oro	368 31
Svizzera	370.48	Belgrado	33.87
Londra	92.796	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.702	Albania (Franco oro)	367.25
Spagna	205.09	Norvegia	5.115
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.548	Svezia	5.13
Vienna (Schillinge)	2.697	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.72	Danimarca	5.115
Romania	11.42	Rendita 3.50 %	67.425
Peso Argentino Oro	15.62	Rendita 3.50 % (1902)	62.75
Peso Argentino Carta	6.875	Rendita 3 % lordo	41.50
New York	19.088	Consolidato 5 %	80.75
Dollaro Canadese	19.10	Obblig. Venezie 3.50%	76.45

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione **3ª Pubblicazione.** (Elenco N. 8).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	360107	1.665 —	Cioffi *Giuseppina* fu Antonio, moglie di Alfonso Ottaviano, dom. in Caserta, vincolata.	Cioffi Maria-*Giuseppa* fu Antonio, moglie ecc. come contro.
»	497191	195 —	Velis Giuseppina fu Leonardo, *moglie* di Loquercio Nicola, dom. in Catania.	Velis Giuseppina fu Leonardo, *vedova* di Loquercio Nicola, dom. in Catania.
3.50 %	460454	35 —	*Mussini* Teresa di Giovanni, nubile, dom. in Como.	*Mossini* Teresa di Giovanni, nubile, dom. in Como.
»	711028	147 —	Fiore Angelo, Lucia e Carmine fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre Montefusco *Antonietta* fu Angelo, ved. Fiore, dom. a S Stefano del Sole (Avellino); con usuf. vital. a Montefusco *Antonietta* di cui sopra.	Fiore Angelo, Lucia e Carmine fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre Montefusco *Mariantonia* fu Angelo, ved. ecc. come contro, con usuf. vital. a Montefusco *Mariantonia* di cui sopra.
Cons. 5 %	478906	190 —	Rossetti *Immacolata* fu Giuseppe, minore sotto la p p. della madre Tammaro Margherita fu Giuseppe, ved. Rossetti, dom. in Casertavecchia (Napoli).	Rossetti *Addolorata* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	219393	15 —	Codenotti Anna, Andrea, *Giacomo*, Maria, *Paola*, di Pietro, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Ome (Brescia); con usuf. vital. a Codenotti Pietro fu Andrea, domiciliato in Ome (Brescia).	Codenotti Anna, Andrea, *Angelo-Giacomo*, Maria, *Angela-Lucia-Paola* di Pietro, minore ecc. come contro, e con usuf. vital. come contro.
» »	219396 219398	15 — 15 —	Codenotti *Giacomo* } di Pietro minori sotto la p. p. del padre dom. in Ome (Brescia). Codenotti *Paola* }	Codenotti *Angelo Giacomo* } di Pietro minori ecc., come contro. Codenotti *Angela-Lucia-Paola* }
3.50 % »	215658 214660	122,50 140 —	Mancino *Achille* fu Luigi, dom. in Napoli.	Mancino *Tommaso-Achille* fu Luigi, dom. in Napoli.
»	596111	140 —	Cauzillo Aurelia di Giuseppe moglie di Simone *Antonio* fu Valentino, dom. in Abriola (Potenza).	Cauzillo Aurelia di Giuseppe, moglie di Simone *Gerardantonio* fu Valentino, dom. come contro.
Cons. 5 %	181051	300 —	Marchese *Raffaella* fu Giulio, moglie di Nicita *Michele*, dom. in Bianco (Reggio Calabria) vincolata.	Marchese *Maria-Raffaella* fu Giulio, moglie di Nicita Michele o *Michelangelo*, dom. come contro, vincolata.
»	328142	145 —	Noccioli Maria-Concetta detta Concetta fu *Zenone* minore sotto la p. p. della madre Olivieri *Adalgisa* o *Egisa* fu Giuseppe ved. Noccioli, dom. in S. Venanzio (Perugia).	Noccioli Maria-Concetta detta Concetta fu *Zenobio-Zenone*, minore sotto la p. p. della madre Olivieri *Argisa* fu Giuseppe, ved. ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro novennale 7ª serie	201	Cap. 13.000 —	Casara Olinto, Genoveffa e Giuseppe di *Giuseppe*, minori sotto la p. p. del padre.	Casara Olinto, Genoveffa e Giuseppe di *Francesco-Giuseppe*, minori ecc. come contro.
Buono Tesoro novennale 6ª serie	245	» 10.000 —	Fasan *Luigi* fu Amedeo minore sotto la tutela di Latoli Camillo fu Camillo.	Fasan *Giovanni-Luigi* fu Amedeo, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro settennale 4ª serie	909	» 12.000 —	Zibra *Mario* fu Pietro minore sotto la p. p. della madre Quattrini Emilia ved. Zibra.	Zibra *Aurelio detto Mario* fu Pietro, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 agosto 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5082)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.